

Si informa la gentile clientela che, dal 1° luglio 2014, per effetto del D.L. n. 66/2014 convertito dalla Legge 89 del 26 giugno 2014, la tassazione dei rendimenti delle polizze vita viene effettuata con l'aliquota del 26% anziché del 20%.

Si precisa che, a seguito di tale modifica, l'imponibile assoggettato alla tassazione del 26% viene assunto al netto del 51,92% dei proventi riferibili a Titoli di Stato o equivalenti presenti tra gli attivi dei fondi/gestioni separate o OICR ai quali è eventualmente collegata la polizza.

Si conferma che per la parte di eventuali rendimenti riferibili al periodo antecedente il 1° luglio 2014, si continuerà ad applicare l'aliquota del 12,50% fino al 31 dicembre 2011 e del 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014 (per questi ultimi redditi, l'imponibile assoggettato a tassazione viene assunto al netto del 37,50% dei proventi riferibili a Titoli di Stato o equivalenti presenti tra gli attivi dei fondi ai quali è collegata la polizza).

Segnaliamo inoltre che, dal 1° gennaio 2015 (in virtù di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 cosiddetta "Legge di Stabilità") saranno assoggettate a tassazione anche le prestazioni liquidate in caso di decesso fatti salvi i capitali o le quote di capitale a copertura del rischio demografico che continuano a rimanere esenti.